COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

35.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

PAG.

Proposte e disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatori ZUCCALÀ ed altri; Senatori MARTINAZZOLI ed altri; Senatori LUGNANO ed altri; disegno di legge: Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (*Testo unificato, approvato dal Senato*) (2428);

BALZAMO ed altri: Disciplina delle limitazioni alla inviolabilità delle comunicazioni telefoniche (1482);

ASSANTE ed altri: Norme per la salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (1497);

ANDERLINI ed altri: Divieto delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche e foniche, e relativo sistema di autorizzazioni (1845);

ALTISSIMO e BASLINI: Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni (2100);

PICCOLI ed altri: Divieto di intercettazioni telefoniche non autorizzate dall'autorità giudiziaria (2323) 475

PRESIDENTE 475, 483, 487

ACCREMAN 482

ASSANTE 476, 478

PAG.

CASTELLI, *Relatore* 478, 483

FELISETTI 480, 482

SPERANZA 483

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia* . 485

La seduta comincia alle 10,15.

ASSANTE, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Zuccalà ed altri; Martinazzoli ed altri; Lugnano ed altri, e del disegno di legge d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia *(Testo unificato, approvato dal Senato)* (2429); e delle proposte di legge Balzamo ed altri (1482); Assante ed altri (1497); Anderlini ed altri (1485); Altissimo e Baslini (2100); Piccoli ed altri (2323), concernenti le intercettazioni telefoniche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa dei senatori

Zuccalà ed altri, Martinazzoli ed altri, Lugnano ed altri, e del disegno di legge d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia, approvati dal Senato in un testo unificato, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Balzamo ed altri, Assante ed altri, Anderlini ed altri, Altissimo e Baslini, Piccoli ed altri, concernenti le intercettazioni telefoniche.

Proseguiamo la discussione sulle linee generali.

ASSANTE. Contrariamente a quanto si ritiene, l'uso legale ed illegale dello strumento delle intercettazioni telefoniche – anteriore, come ricordato di recente dal senatore Giovanni Spadolini, al regime fascista, seppure da quest'ultimo potenziato, dopo il 1926, con la ramificata creazione di numerosi centri di ascolto ai quali furono addetti 400 stenografi (vedi Ugo Guspini: *L'orecchio del regime*, edito da Mursia nel 1973) – ha richiamato l'attenzione del Parlamento, degli organi dello Stato e dei tecnici del diritto anche in momenti in cui l'opinione pubblica – estraniata da ogni ragguaglio in proposito – non è stata investita dalla tempesta di rivelazioni e di scandali che ha caratterizzato i tempi più recenti.

Nel corso della discussione del progetto preliminare al codice di procedura penale, nel 1930, infatti, fu – nientemeno! – Roberto Farinacci (uno dei gerarchi fascisti più bersagliati dalla pratica delle intercettazioni, come dimostrano U. Alfassio, Grimaldi, Bozzetti in *Farinacci*, edito da Bompiani nel 1972 e H. Fornari in *La suocera del regime*, edito da Mondadori nel 1972) a prendere decisa posizione contro il guardasigilli, denunziando, senza mezzi termini, le insidie criminose capaci di celarsi dietro le intercettazioni. Non sorprende, però, se durante i periodi successivi all'approvazione del « codice Rocco » – nel clima mistificante della dittatura – non risulta segnalata alcuna indicazione sul tema trattato: ampie documentazioni (vedi Guspini nell'opera citata) assicurano che la violazione delle comunicazioni telefoniche si era trasformata in un fenomeno talmente diffuso e penetrante da non arrestarsi neppure davanti al « portone di bronzo » – come ricorda autorevolmente il cardinale Domenico Tardini (nella sua opera *Pio XII*, edita dalla « Tipografia poliglotta vaticana » nel 1960) – e da istituzionalizzare, in pratica, la irrilevanza del diritto alla correlativa libertà.

Ma – caduto il fascismo – l'esigenza di far valere la piena libertà di comunicare con altri usando i mezzi esistenti, all'infuori di qualsivoglia controllo o censura e con garanzia di piena segretezza, rappresenta uno dei fondamentali temi di studio dibattuti, nell'operosa vigilanza costituzionale, dal Ministero per la Costituente: la Commissione relativa ai problemi per l'organizzazione dello Stato sottolinea che l'oggetto della discussione, in quel contesto, fu la possibilità di far valere l'obbligo della segretezza vigente per la corrispondenza postale e, con la stessa assolutezza, per le comunicazioni telefoniche; riassume il dibattito sull'argomento rivelando che alla tesi che sosteneva la necessità di escludere ogni possibilità di controllo di carattere politico e poliziesco (anche per togliere l'arma che altrimenti si darebbe al governo contro i partiti di opposizione) furono opposte considerazioni varie, desunte dalla necessità di ricorrere al controllo delle comunicazioni telefoniche per ragioni di polizia giudiziaria, onde facilitare la ricerca dei colpevoli di reati, dalla difficoltà di assicurare l'osservanza del divieto, infine dalla considerazione della pratica del controllo che sembra vigente di fatto in tutti gli Stati; conclude che, in conformità alla tendenza dominante nelle costituzioni moderne, è sufficiente enunciare il principio generale della libertà delle comunicazioni con garanzia del segreto e con divieto di censura (vedi la *Relazione all'Assemblea costituente*, volume I, stabilimenti tipografici Failli, 1946).

L'Assemblea costituente non ha avuto alcuna necessità di dibattere il problema delle limitazioni della libertà delle comunicazioni telefoniche più a fondo di quanto non risulti dalla normativa approvata, giacché – in un sistema permissivo di siffatte limitazioni – la formula dell'articolo 15 esaurisce compiutamente ogni correlativa tutela.

L'imperfetta armonizzazione della legge ordinaria (la « novella » del 1955) a quella costituzionale ha provocato la puntualizzazione pronta ed a volte aspra e vibrante di magistrati e cattedratici (vedi, in particolare: Giocoli, « Le recenti riforme processuali penali » in *Rivista penale*, 1956; Granata, « Le intercettazioni telefoniche », in *Rivista di polizia*, 1961; Pannain, « Intercettazioni telefoniche », in *Archivio penale*, 1961). Al livello dei tecnici del diritto si è esplicitamente denunciata la strutturazione di una disciplina del tutto insufficiente e tale da consentire ampio margine ad un sistema definito « dell'inquisizione e del terrore ». Se questa denuncia non ha trovato rispondenza nell'opinione pubblica è stato soltanto perché la violazione

dei diritti di libertà dei singoli cittadini non polarizza, generalmente, l'attenzione degli osservatori, vigili soltanto (è amaro constatarlo) sugli scandali che investono la collettività ed i protagonisti della vita associata: l'attenzione del pubblico è stata così convogliata, sporadicamente, su isolati episodi che trovano eco nella cronaca giornalistica e nei dibattiti parlamentari.

Solo con l'esplosione dello scandalo SIFAR e delle rivelazioni di organi di stampa democratici, quali *l'Unità* e *Paese sera*, in ordine agli impianti telefonici dei servizi di sicurezza, l'opinione pubblica è stata resa edotta di una complessa ed allarmante problematica in ordine alla quale la magistratura è intervenuta per precisare – in una decisione drammaticamente pubblicizzata dall'onorevole Anderlini il 1° febbraio 1968 nell'aula di Montecitorio – che « la libertà e la segretezza delle comunicazioni telefoniche rappresentano una parte tanto essenziale della libertà e dell'autonomia dei singoli da concretizzarsi nella dichiarazione dell'inviolabilità e dell'assoggettabilità a limitazioni soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge ».

Una precedente decisione giudiziaria – tratteggiante limiti, struttura, finalità del provvedimento di sospensione della libertà delle comunicazioni telefoniche – ed una anteriore e concomitante cospicua pubblicistica certificano tuttavia che l'interesse per il particolare tema non è affatto recente (non potendo – con tutta evidenza – indurre a diverse conclusioni il mancato intervento dei canali di informazioni e la non discutibile inerzia di iniziative legislative).

Un sommario raffronto tra il testo della proposta di legge del gruppo comunista e quello approvato dal Senato individua, in termini di solare evidenza, le fondamentali linee differenziali che hanno ispirato le due normative.

La proposta di legge comunista è incentrata esclusivamente sul limitato tema della salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche, non perché quello più ampio relativo alla tutela della privatezza – che caratterizza il testo trasmesso dal Senato – non sia meritevole di attenzione, ma semplicemente perché si è inteso adeguare la legge ordinaria al disposto dell'articolo 15 della Costituzione, in correlazione alle esigenze manifestate sia dalla dottrina, in occasione di dibattiti anche a livello di convegni giuridici internazionali, sia dalla magistratura, in occasione di processi nel corso dei quali sono state poste in evidenza situazioni anomale originate dalla pratica delle intercettazioni telefoniche, sia, infine, dall'opinione pubblica, in occasione degli scandali e rivelazioni ai quali si è prima fatto cenno.

È per questo che la proposta di legge n. 1497 si è limitata ad approntare una normativa intesa a disciplinare gli accessi agli uffici telefonici, le intercettazioni delle trasmissioni telefoniche, la vigilanza sui medesimi, rafforzando – al fine di rendere valida l'operatività delle disposizioni elaborate in queste direzioni – la tutela penale, sia con riguardo agli strumenti tecnici comunque idonei a violare le comunicazioni telefoniche, sia con riguardo all'impianto ed al funzionamento dei predetti strumenti, sia, infine, con riguardo alla pubblicizzazione ed all'alterazione – in qualsiasi forma – delle comunicazioni prima richiamate.

Il più ampio tema della privatezza è strettamente connesso a quello del segreto privato e pubblico (militare e, in genere, di Stato, innanzitutto). La privatezza potrà, quindi, a mio avviso, essere compiutamente normalizzata in sede di disciplina del segreto (della sua tutela e degli organi che presiedono a questa ultima), per la quale il gruppo comunista sta studiando le opportune iniziative.

Ma mi pare sin d'ora di dover dissentire dalla metodologia seguita dall'onorevole Castelli – al fine di introdurre l'esame della normativa in discussione – apparendo sterile esercizio la mera trascrizione delle legislazioni e delle proposte straniere senza il reperimento dei dati formali di qualificazione atti ad erigere le stesse a sistema e senza la comparazione dei risultati di tale operazione critica con le esigenze storiche, sociali, politiche ed economiche del nostro paese: soltanto così si potrà individuare un valido criterio di politica legislativa e saggiarne la compatibilità con l'ordinamento interno.

L'onorevole Castelli con il suo riferimento alla proposta di legge comunista ha, poi, fornito la indiscutibile prova del suo disinteresse per ogni iniziativa che provenga da questa parte del Parlamento, prestando ad essa una così superficiale attenzione da attribuire al nostro gruppo la pretesa di normalizzare questioni risolte negativamente dalla Corte costituzionale. Secondo l'onorevole Castelli, infatti, l'iniziativa comunista sarebbe qualificata dalla proposta di introdurre l'ob-

bligo della comunicazione giudiziaria e dell'avviso al difensore prima della pronuncia di provvedimenti autorizzanti intercettazioni telefoniche. « La proposta di legge Assante – ha affermato il relatore – merita maggiore meditazione; in effetti si ripropone una questione che è già stata risolta dalla Corte costituzionale in senso contrario all'impostazione accolta dall'onorevole Assante. La nota illustrativa alla proposta di legge Assante sostiene che l'articolo 24 della Costituzione implica limiti alla facoltà dell'autorità giudiziaria di disporre intercettazioni, per la salvaguardia dei diritti della difesa; ipotizza, perciò, forme e modalità per la comunicazione giudiziaria al difensore ».

La sentenza della Corte costituzionale del 4 aprile 1973, n. 34, aggiunge il relatore, « risolve proprio il problema riproposto in questa sede dall'impostazione dell'onorevole Assante; in tale sentenza si esclude ogni contrasto tra facoltà di intercettazione ed articolo 24 (concernente il diritto della difesa) in difetto di comunicazione giudiziaria e presenza del difensore. È lecito per la Corte procedere alla intercettazione delle conversazioni di una persona la quale, in sostanza, rende dichiarazioni che possono essere usate contro di lei, senza l'assistenza del difensore ».

Così esprimendosi l'onorevole Castelli attribuisce – ripeto – al gruppo comunista iniziative che invano ci si sforzerebbe di rintracciare nei 19 articoli che compendiano la proposta di legge Assante ed altri, n. 1497. L'articolo 6 di quest'ultima dispone semplicemente – come è agevole riscontrare leggendone il testo – l'abrogazione dei primi due commi dell'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale e la loro rielaborazione in modo da ricomprendere, tra gli atti soggetti a deposito, anche quelli rappresentativi delle intercettazioni (deposito che si realizza – com'è noto – a mezzo di comunicazione di apposito avviso ai difensori).

La proposta di legge comunista non ha invece previsto (né intende prevedere) – come pretende l'onorevole Castelli – alcuna disposizione che, a integrazione e modifica degli articoli 304 e 304-*bis* del codice di procedura penale, configuri l'obbligo di una comunicazione giudiziaria, anteriore ai provvedimenti dispositivi delle intercettazioni, ed il diritto dei difensori di assistere alle attività conseguenti a questi ultimi.

CASTELLI, *Relatore*. Ne prendo atto volentieri, onorevole Assante; mi dia atto però a sua volta che nel testo legislativo ciò non è espresso con molta chiarezza.

ASSANTE. Questo è un suo giudizio personale, sul quale ritengo di dover dissentire.

Ma – essendo chiaro che il diritto di difesa non si esaurisce nelle disposizioni dei sopra citati articoli 304 e 304-*bis*, giacché investe, invece, tutte le garanzie connesse al processo – nessun dubbio può sussistere sulla circostanza che l'articolo 6 della proposta di legge comunista, ampliando il contenuto dell'articolo 304-*quater*, lo armonizza al diverso profilo che il procedimento penale è venuto ad assumere a seguito di una più completa e penetrante applicazione dell'articolo 24 della Costituzione.

Non posso, invece, non consentire con l'onorevole Castelli in ordine alla necessità di concentrare gli apparati di intercettazione in appositi locali presso le procure della Repubblica.

Siffatta necessità – avvertita dalla dottrina e tradotta in una proposta per realizzare un sistema giuridico capace di garantire compiutamente l'inviolabilità delle comunicazioni telefoniche in una società democratica (vedi Giovanni Moffa: « Libertà delle comunicazioni e intercettazioni telefoniche », in *Giustizia penale*, 1971) – è introduttivamente prospettata nel primo comma dell'articolo 1 della nostra proposta di legge: « Soltanto il procuratore della Repubblica ed il giudice istruttore possono, con decreto motivato, disporre l'accesso agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni; possono, altresì, nei propri uffici » (e sottolineo « nei propri uffici ») « disporre di intercettare, impedire o assumere cognizione di comunicazioni telefoniche ».

La concentrazione nei procuratori della Repubblica e nei giudici istruttori non solo del potere dispositivo delle limitazioni alla libertà delle comunicazioni telefoniche, ma anche dell'obbligo di attuare materialmente presso i propri uffici i correlativi provvedimenti, eseguendoli di persona (secondo quanto previsto nell'articolo 1 della nostra proposta di legge), accresce le garanzie di conformità delle attività contemplate alla norma costituzionale ed ordinaria e ridurre la possibilità di deviazioni, giacché assegna ad un solo, determinato soggetto la individuale responsabilità di tali operazioni.

È ovvio che l'attuazione della disposizione prevista dall'articolo 1 della proposta di legge comunista comporta il preliminare tra-

sferimento di tutti gli apparati e strumenti di intercettazione nonché di tutte le parti di essi – eventualmente esistenti presso enti civili e militari – negli uffici appositamente istituiti presso le procure della Repubblica. I procuratori diventeranno, così, responsabili della custodia di quegli apparati, strumenti o parti di essi in dotazione ai propri uffici, mentre particolari accorgimenti saranno adottati per l'uso degli stessi (ad esempio, prima di trasmettere, intercettare, impedire ed assumere cognizione di comunicazioni telefoniche il giudice competente preavvertirà – con lettera riservata personale – il procuratore della Repubblica, che ne prenderà nota in apposito registro da lui personalmente tenuto e custodito).

Per l'impianto ed il funzionamento degli apparati, degli strumenti e di parte degli stessi – atti alle intercettazioni – per la loro manutenzione e riparazione nonché per l'esercizio delle attività di trasmissione, intercettazione, impedimento e cognizione delle comunicazioni telefoniche dovranno, poi, essere distaccati dalle aziende telefoniche presso ogni procura nuclei di tecnici in funzione ausiliaria del giudice; i tecnici saranno, ovviamente, obbligati al segreto per tutto quanto concerne gli atti, nonché i risultati degli atti, che compiranno o concorreranno a compiere o a cui assisteranno e dei quali, comunque, verranno a conoscenza.

Soltanto una concezione rozzamente penitenziale delle nullità può dare ingresso a contrasti in ordine all'utilizzazione delle prove illecite, abusivamente raccolte.

Ma la esclusione dall'area della rilevanza probatoria di un atto difforme del suo modello legale rinviene la sua motivazione nel fatto che la mancata conformità preclude il controllo interno dell'atto stesso (proprio perché il modello legale è predisposto a rendere attuabile tale controllo): sicché la nullità, che sanziona siffatta difformità, compendia – sul piano normativo – la conseguenza dell'impossibilità di operare una qualsivoglia verifica sul contenuto dell'atto in questione e sulla sua validità.

Nei pretrascritti termini è stato studiato e risolto in giurisprudenza il problema della ammissibilità dei risultati di una fonte di prova, pervenuti nel processo attraverso un atto illegittimo, precedente e non coincidente con quello di ammissione dei risultati stessi. Con riguardo ad una confessione resa nel corso di un interrogatorio effettuato in dispregio tanto del diritto alla conoscenza del processo quanto del diritto di difesa, si è, infatti, deciso: « Le disposizioni contenute nei testi modificati degli articoli 78, 225, 304, 304-*bis* e 390 del codice di procedura penale – oltre a rappresentare un compendio di norme nelle quali si incentra parte del costituzionalizzato diritto di difesa (tanto generica quanto tecnica, essendo evidente che gli informali atteggiamenti di un imputato potrebbero risultare, in pratica, vanificati dalla mancata presenza di un giurisperito, necessitata dalla stessa natura dialettica del processo, la cui validità implica parità nel contraddittorio) – costituiscono mezzi di controllo non solo della conformità degli atti espletati ai rispettivi modelli legali, ma anche della veridicità interna degli stessi. L'inosservanza delle norme sopra richiamate, quindi, comporta la nullità assoluta degli atti posti in essere – esplicitamente comminata per violazione dei diritti della difesa – e la conseguente inammissibilità dei risultati degli stessi anche sotto il profilo della mera materialità dei loro contenuti (e, quindi, come fonte di libero convincimento) per la impossibilità di controllare, con un sistema dialettico paritario di riscontro, la loro interna veridicità ».

Non v'è alcun motivo plausibile per discostarsi dall'interpretazione giurisprudenziale, la quale porta a concludere per la legalità di una previsione la cui formula normativa può, più sinteticamente, riferirsi al principio di nullità assoluta, senza alcun implicito richiamo al libero convincimento (invece adombrato nell'inciso « non si può tener conto » che figura nell'ultimo capoverso del nuovo testo dell'articolo 226-*bis* del codice di procedura penale, formulato dal progetto di legge n. 2428).

Giova, infine, ricordare che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 34 del 1973, richiamata dall'onorevole Castelli, ha avuto modo di riaffermare il principio che, se potessero valere, come indizi o prove, le intercettazioni telefoniche illegittimamente assunte, « un diritto riconosciuto e garantito come inviolabile dalla Costituzione sarebbe davvero esposto a gravissima menomazione ».

Alle preoccupazioni del relatore Castelli in ordine agli stralci delle intercettazioni non riguardanti il processo nonché delle intercettazioni disposte in dispregio ad esplicito divieto (ci si riferisce alle conversazioni tra imputato e difensore) – anche per evitarne la cognizione da parte del giudice del dibattimento – sovvengono le disposizioni del quarto comma dell'articolo 6 della proposta di legge comunista, le quali possono essere integrate con il riferimento al secondo comma

dell'articolo 226 del codice di procedura penale, come ristrutturato nel progetto di legge approvato dal Senato.

Per il rispetto dovuto ai diritti di tutti gli interlocutori telefonici (anche estranei al processo), la nostra proposta di legge ha previsto norme di salvaguardia compendiate nell'articolo 7: è evidente che l'attuazione di siffatte norme (e, quindi, la tutela dei diritti prima accennati) implica la custodia delle registrazioni (dopo l'enucleazione e lo stralcio dal processo) e non la loro distruzione.

Passati, così, in rapida rassegna i punti di divergenza e di convergenza con le osservazioni più salienti emerse nel corso del dibattito, non è fuori luogo richiamare l'attenzione sulle rilevanti possibilità di operare correzioni ed integrazioni del progetto di legge trasmesso dal Senato sulla base della proposta di legge comunista: a questa – quindi – appare opportuno fare puntuale riferimento per risolvere i problemi che, di volta in volta, si presenteranno alla nostra attenzione.

FELISETTI. Il mio intervento parte dalla premessa che il testo sul quale concretamente discutiamo è quello pervenutoci dal Senato; non illustrerò quindi la proposta di legge presentata alla Camera dal gruppo socialista, anche perché sia nel testo del Senato sia, e soprattutto, nella relazione dello onorevole Castelli si è già sviluppata una impostazione che risponde ad una visione panoramica della questione, tant'è vero che lo stesso relatore, rispetto al provvedimento approvato dal Senato, muoveva alcune osservazioni circa la necessità di puntualizzarla e di precisarla che, pur non scalfendo l'impostazione di massima del progetto di legge, mettono tuttavia in evidenza un'esigenza di completamento (che io considero necessaria, tant'è vero che presenterò una serie di emendamenti aventi tale finalità).

Debbo per prima cosa – e non per dovere rituale – fare un elogio alla relazione dello onorevole Castelli, che è stata, a mio giudizio, molto esauriente, sia sotto il profilo di una ricostruzione storica delle vicende dello istituto della riservatezza, libertà e segretezza delle comunicazioni, sia da un punto di vista comparativo con altre legislazioni e da un punto di vista dottrinario, giurisprudenziale, costituzionale e, infine, legislativo.

Secondo me, per proporre una normativa che disciplini la materia delle intercettazioni, bisogna partire da due presupposti, dai quali non si può prescindere, costituiti dagli articoli 15 (sul quale si è particolarmente insistito) e 2 della Costituzione, che devono essere presi in considerazione ai fini di una normativa ordinaria sulla materia.

L'articolo 15 della Costituzione recita al primo comma: « La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili ». Il che – e lo dico con voce ben distinta – tende a mettere in evidenza la sensibilità con la quale il costituente, usando – e forse è uno dei pochi casi – una dizione pregnante (con l'espressione « ogni altra forma di comunicazione »), ha espresso l'intuizione di una dinamica di carattere tecnico-scientifico in base alla quale qualsiasi tipo di comunicazione avrebbe potuto evolversi, in futuro, e certamente in misura sempre maggiore, in forme che avrebbero potuto anche non essere quelle consuetudinarie della corrispondenza, della telegrafia e della telefonia.

Il primo comma, dunque, enuncia una proposizione di principio; il secondo comma dello stesso articolo 15, invece, sancisce le limitazioni che questa affermazione di inviolabilità può comportare (allorché, cioè, ve ne siano le ragioni e a condizione che tali limitazioni siano disposte soltanto dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge).

L'altro articolo della Costituzione che deve essere preso come base per l'esame del progetto di legge in discussione è l'articolo 2 (e c'è un ordine di priorità non soltanto cronologica, ma anche enunciativa): « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ».

In sostanza, nell'articolo 2 si fa richiamo ai diritti inviolabili dell'uomo, ai valori di fondo, cioè, che derivano dal diritto naturale e che sono connaturati con la persona umana; princìpi, questi, riconducibili all'istinto di conservazione che non è soltanto fisica, ma anche psichica e morale.

Noi crediamo che ogni forma di intrusione (non soltanto quella fraudolenta, intendiamoci) nella sfera di dominio privato dell'individuo, ogni violazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, sia pari ad un vero e proprio costringimento fisico. Pertanto questa intrusione diviene, da un punto di vista costituzionale, una incostituzionalità e, da un punto di vista giuridico, un illecito

di carattere penale (e non parlo di mera illegittimità, in quanto essa può anche non dar luogo ad illiceità penale).

Ciò premesso, una regolamentazione con legge della materia deve – e mi pare che il progetto di legge approvato dal Senato sia coerente con questa impostazione – sancire l'illiceità di ogni fatto di cattura del pensiero e delle sue manifestazioni (specie se fraudolenta); deve stabilire i limiti e le modalità per i quali i princìpi sopradetti possano subire delle limitazioni nonché quale sia l'autorità preposta a regolare questo tipo di limitazioni; deve prevedere la sanzione della nullità assoluta per l'illiceità *in re ipsa*, per l'illiceità costitutiva degli effetti derivanti da fatti delittuosi (dei fatti, cioè, che nascono da questa cattura del pensiero), che costituiscono degli elementi di prova, dei veri e propri corpi del reato rispetto all'attività illecita di intrusione nell'altrui sfera di libertà di manifestazione del pensiero.

Il progetto di legge in discussione mi pare risponda in linea di massima a tutte queste esigenze: penso tuttavia (come ha detto anche il relatore e, in certa misura, l'onorevole Assante) che esso debba essere migliorato attraverso emendamenti, al fine:

1) di precisare meglio la casistica telefonica, telegrafica, visiva, eccetera, proprio in aderenza all'articolo della Costituzione che garantisce l'inviolabilità delle comunicazioni sotto qualsiasi forma;

2) di regolamentare in modo più esatto la normativa di autorizzazione alle intercettazioni da parte dell'autorità giudiziaria e le modalità e le garanzie di questo esercizio, specie in relazione all'assicurazione di una assoluta segretezza dell'intercettazione autorizzata, per modo che il veicolo dell'intercettazione autorizzata non sia il mezzo attraverso il quale si diffondano poi delle notizie che devono essere conosciute soltanto dalla autorità giudiziaria;

3) infine di disciplinare in concreto lo istituto della nullità e quindi dell'insussistenza, e conseguentemente di prevedere la distruzione delle notizie derivate da questo tipo di illecite intercettazioni, derivate da reati che, come tali, non possono costituire mezzo di prova, se è vero, com'è vero, che ciò che è nullo non può produrre effetti.

Sono state sollevate – e noi le riprenderemo – alcune eccezioni. Due di esse, in particolare, hanno un certo carattere suggestivo e quindi impongono un esame. Cercherò di farlo nel più breve tempo possibile, anche perché – salvo l'intervento dell'onorevole Giuseppe Niccolai – mi pare vi sia una certa uniformità di vedute in questo campo.

Quanto alla famosa questione relativa alla tesi dei processualisti, si tratta di stabilire qual è il valore probatorio che si pone.

L'interesse della collettività a perseguire i reati è tale per cui (secondo la tesi dei processualisti) per la legge, salvo diverse considerazioni, è in linea di massima indifferente la provenienza delle prove, talché queste vanno utilizzate in funzione di garantire alla società la repressione dei reati stessi (perché questa è la finalità superiore che ci si pone); si tratta quindi di un prodotto che costituisce prova per l'accertamento di un certo reato, quindi è utilizzato in relazione al diritto-dovere di perseguire la verità. La seconda questione è quella del cosiddetto diritto di cronaca.

La questione se la prova di un delitto, anche se pervenuta in modo illecito, possa essere utilizzata perché il fine di fondo è che il delitto venga sempre punito, mi sembra inaccettabile. È una tesi suggestiva, che pone l'accento sull'imperativo categorico di natura sociale di reprimere il delitto. Non ci si rende conto, però, che è una forma di aberrazione e – per tradurla in termini storici – è il recupero della teoria secondo cui il fine giustifica i mezzi. Credo che la cosa appaia di maggiore evidenza se si pone l'accento sulle conseguenze dell'affermazione di tale principio. Infatti in base a questo diventerebbe legittimo un comportamento illecito, quindi obiettivamente costituente reato, cioè si utilizzerebbe un reato per perseguire, o per cercare di perseguire, la verità. Da ciò deriverebbe la violazione di un diritto fondamentale, naturale, elementare, quello della libertà della persona umana, che in questo modo verrebbe ad essere travolto. L'istinto di conservazione è primordiale, per cui ammettendo l'intercettazione, si ammetterebbe una violazione sistematica di questo diritto, fino al punto da costringere alla confessione.

Sia il relatore sia l'onorevole Assante hanno citato la nota ultima sentenza della Corte costituzionale. Vorrei ricordare uno sviluppo successivo, cioè la conferenza-stampa che il 21 gennaio il presidente della Corte, Bonifacio, ha fatto, in relazione alle attività decisionali della Corte costituzionale nel corso del 1973. Tralascio le altre questioni per soffermarmi solo su quella delle intercettazioni. Il presidente Bonifacio diceva, a proposito di questo mezzo di indagine, che, poiché implica un diritto fondamentale della perso-

na, l'intercettazione deve essere disposta ed eseguita nel modo più rigoroso. La conseguenza di questa premessa è la precisa affermazione che l'intercettazione eseguita al di fuori di siffatte garanzie – ed a maggior ragione se effettuata senza l'autorizzazione dell'unica autorità indicata dalla Costituzione – non può essere utilizzata nel processo. Non vi è interesse della società, per rilevante che sia, che possa giustificare la benché minima compromissione. Il presidente Bonifacio, cioè, poneva un rapporto di priorità e di importanza gerarchica tra il principio della conoscenza ed il principio della violazione di alcuni diritti naturali, tra cui quelli indicati all'articolo 2 della Costituzione. Egli aggiungeva che la sentenza sulle intercettazioni telefoniche riguardava puramente problemi processuali, non poteva occuparsi del problema della congrua tutela penale che l'ordinamento ha l'obbligo di predisporre a garanzia della riservatezza delle comunicazioni.

Tuttavia anche in questa direzione la motivazione della sentenza offre elementi ulteriori di riflessione, perché, facendo rientrare il diritto alla riservatezza tra quelli garantiti come inviolabili dall'articolo 2 della Costituzione, conferisce ad esso una posizione di priorità nella gerarchia dei diritti da proteggere.

In sostanza, non possono essere fatte intercettazioni se non nel caso di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (quindi con provvedimento motivato) e soltanto attraverso il rispetto di quelle garanzie che dovranno essere disposte dalla normativa. Per cui tutte le altre intercettazioni al di fuori di queste, fraudolente o non, comunque avvenute o illecite, non possono costituire prodotto utilizzabile ad una qualsiasi finalità, specialmente di carattere giudiziario, per costituire un elemento di prova. Se, viceversa, ammettessimo il contrario, credo che dovremmo prevedere sin d'ora le conseguenze di una tolleranza nella pratica delle intercettazioni, così come sta avvenendo. A questo punto tutto diventerebbe possibile. E sarebbe allora legittimo e tollerabile, o comunque indifferente, che venisse posta la cosiddetta « cimice » persino nei confessionali.

In sostanza, che cosa si tende a colpire attuando metodi di questo genere? Si tende a colpire l'individuo il quale, supponendo di parlare senza essere ascoltato da estranei, crede di essere nella sfera e nell'ambito della sua vita privata. Viceversa in questo ambito non è. Non ci sarebbe allora molta differenza se, in luogo di questi strumenti, noi adottassimo il siero della verità o altri ritrovati tecnico-scientifici che violano i diritti naturali.

Ecco perché, a mio giudizio, tutta questa materia non può essere presa in considerazione dal momento che, essendo questo un argomento suggestivo e molto ingannevole, il discorso della utilizzazione processuale di prodotti siffatti ne implicherebbe la legittimità dell'uso, ovvero l'indifferenza della legge rispetto a tale uso. Avremmo cioè una sorta di consacrazione, di legittimazione *a posteriori*, perché nella misura in cui si considera legittimo l'uso, in sede giudiziaria, di un certo strumento, si considera legittimo anche il modo con il quale è stato ottenuto. Il che aprirebbe la strada ad una casistica vastissima, non solo sul piano giudiziario, ma anche nell'ambito di ricatti e di pressioni sull'autodeterminazione della volontà. Molti di questi strumenti, ripeto, non sarebbero affatto usati in sede giudiziaria, bensì in sede diretta e privata, con un efficacia monitoria molto rilevante.

Faccio un'ultima osservazione che attiene ad un elemento di equivocità formale: mi riferisco agli imitatori di voce, a coloro che sono in grado, cioè, di camuffare la voce altrui; mi riferisco alla possibilità di fotomontaggi (e del resto, chi di noi, esaminando una fotografia, non si è trovato a riscontrare che tutta la prospettiva era deviata rispetto alla realtà ?); mi riferisco alle manipolazioni di nastri registrati (potrei infatti cancellare in parte un nastro autentico, omettere un « non », registrarlo così modificato su di un nuovo nastro ed il risultato mi riproporrebbe l'esatto contrario di quanto era originariamente ivi contenuto).

ACCREMAN. Quanto ella dice è giusto; ma le stesse argomentazioni valgono anche nei confronti delle intercettazioni autorizzate.

FELISETTI. Ed è per questo che rispetto alle intercettazioni autorizzate non basta la autorizzazione del magistrato. Direi anzi che essa è l'elemento necessario ma non sufficiente, perché occorrono le garanzie (come ha sottolineato anche l'onorevole Castelli nella relazione).

Non mi pare, invece, che si ponga la questione sollevata dall'onorevole Giuseppe Niccolai a proposito del diritto di cronaca. Non si può fare una comparazione fra quanto sta avvenendo in America e quanto avviene in Italia: là si è di fronte a registrazioni di cui il magistrato ha chiesto la pro-

duzione (scoprendo poi che esse erano state fraudolentemente manipolate); qui il caso è diverso, poiché si tratta di stabilire se possano essere utilizzate in sede giudiziaria delle intercettazioni che sono state fatte da privati in modo illegittimo e con delle finalità del tutto particolari.

Inoltre, bisogna stare bene attenti a distinguere il diritto di stampa dall'abuso di stampa. Se un privato viene punito per aver intercettato, ad esempio, la corrispondenza, non si può consentire la diffusione da parte di altri della corrispondenza stessa: dobbiamo anzi considerare quanto sia enorme il potere che deriva dalla stampa (ed un conto è che io dica una cosa oralmente, un conto è che io la scriva; in questo secondo caso tutti sono portati a credere che si tratti della verità).

Debbo ora rispondere ad una considerazione che è stata avanzata in questa sede e che, in verità, sento anch'io: che questa sia una « legge-fotografia ». Non credo che dobbiamo lasciarci sedurre o invischiare da considerazioni di questo tipo. Intanto, è abbastanza frequente che ci si trovi a legiferare in questo campo sotto la spinta e l'urgenza di determinate situazioni esterne che precipitano addosso. D'altra parte, qualche volta si determinano situazioni tali per cui problemi latenti vengono immediatamente in superficie. In questo caso siamo in una condizione del genere, ma la mia preoccupazione riguarda soltanto il compimento del nostro dovere, cioè la necessità di provvedere a sistemare una materia che è tale da determinare, nel silenzio della legge, una serie di abusi e, probabilmente, anche altre conseguenze di natura politica più generali. Pertanto è doveroso da parte nostra arrivare ad una disciplina della materia, che faccia calare nella legge ordinaria le enunciazioni di principio stabilite dalla nostra Costituzione agli articoli 2 e 15.

SPERANZA. Desidero brevemente rilevare che la materia oggetto del progetto di legge non si inserisce nel nostro sistema processuale, che appare impostato sul principio dell'accertamento della « verità materiale ».

La tutela della riservatezza è un problema sostanziale che non può interferire sul regime processuale della *notitia criminis* e della prova.

Come per il caso della deposizione testimoniale resa da persona vincolata al segreto professionale e che tuttavia depone in processo su fatto coperto da segreto (deposizione in tutto e per tutto valida ai fini processuali, anche se causa di misure a carico del deponente che ha violato la segretezza cui è tenuto), così pure deve ammettersi, come da autorevole dottrina e giurisprudenza, la piena rilevanza di quanto acquisito al processo, anche se l'attività di raccolta della prova è penalmente sanzionata in quanto svolta illecitamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CASTELLI, *Relatore*. La replica del relatore sarà breve, non certo per scarso apprezzamento dei contenuti degli interventi, ma in quanto vi è stata – salvo una precisazione dell'ultimo minuto – una notevole convergenza sulle impostazioni contenute nella relazione introduttiva del dibattito. Ritengo sarebbe coreografia esteriore ed inutile liturgia ripetere quanto è già stato enunciato e non mi pare abbia incontrato obiezioni di fondo.

Limiterò quindi la mia replica ad alcune precisazioni in stretto rapporto con gli interventi sviluppati in Commissione.

Debbo innanzitutto ringraziare l'onorevole Felisetti non solo per la cortesia con la quale ha voluto esprimere il proprio giudizio sul lavoro compiuto dal relatore, ma anche – e soprattutto – per le integrazioni di grande valore, su di un piano dottrinale, che ha voluto apportare. Debbo poi fornire alcuni chiarimenti agli onorevoli Giuseppe Niccolai, Assante e Speranza.

L'onorevole Giuseppe Niccolai aveva predisposto un suo intervento e non si era preoccupato di modificarlo alla luce delle dichiarazioni fatte dal relatore (e che erano di tipo diverso da quelle che egli aveva immaginato). L'onorevole Niccolai ha polemizzato contro delle tesi che non erano mai state formulate, introducendo degli elementi (sui quali opportune precisazioni sono state fornite dall'onorevole Felisetti) che mi sono parsi un fuor d'opera rispetto all'oggetto del dibattito.

L'unico argomento che merita una meditazione sul piano giuridico è la tesi, del tutto originale, secondo la quale sarebbe legittimo esercizio del diritto di cronaca dedicarsi ad un'attività scandalistica, diffondendo notizie che ledono il diritto alla riservatezza delle persone, in qualsiasi modo esse siano state ottenute. Secondo l'onorevole Giuseppe Niccolai vi è un pubblico interesse a che

una notizia, quando risulta vera, debba essere diffusa anche se è stata ottenuta in modo illegittimo ed anche se va a ledere la *privacy*. È questa una impostazione di tipo inquisitorio che, se applicata sino ai casi estremi, comporterebbe conseguenze paradossali.

L'onorevole Giuseppe Niccolai, per essere coerente, dovrebbe affermare la legittimità della tortura, in quanto è presumibile che in qualche caso, attraverso tale metodo, si possa estorcere la confessione di atti illeciti, veramente commessi.

Quando si afferma che è assolutamente ininfluente il modo con il quale si riesce a reperire una determinata prova e che vi è l'opportunità di pubblicizzarla in ogni e qualsiasi sede, sarebbe logico avere il coraggio di proporre l'introduzione, nel codice di procedura penale, dell'interrogatorio mediante tortura. Credo che il portare alle estreme conseguenze una enunciazione sia il modo migliore per dimostrarne l'assoluta inaccettabilità. Personalmente fra Giovanni « senza terra » e Torquemada, fra la *Magna Charta* e l'autodafé, scelgo i primi.

Debbo precisare all'onorevole Assante che non mi pare di meritare la critica di « esame superficiale » della proposta di legge da lui presentata. Io ho dedicato 53 righe della mia relazione ad un punto che ritenevo qualificante della proposta di legge Assante; può darsi che siano insufficienti, però, se l'onorevole Assante volesse ridursi ad una valutazione di natura quantitativa, potrei rispondergli che allora egli, avendo scritto solo 78 righe di nota illustrativa, ha dimostrato maggiore disinteresse per la sua proposta di legge !

In realtà avevo premesso di essermi basato essenzialmente sul testo del Senato e avevo avvertito che avrei fatto riferimento alle proposte di legge solo per alcuni aspetti qualificanti, intendendo con questa espressione non di riferirmi ai fondamenti della legge, ma a ciò che costituiva una differenziazione rispetto al testo del Senato. Appariva quindi del tutto ultroneo illustrare in dettaglio quelle parti della proposta di legge Assante che, in sostanza, trovavano piena corrispondenza nel testo del Senato. Per la interpretazione degli « elementi qualificanti » dovremmo ripetere qui un verso di Rimbaud: « Ciascuno ha veduto quanto ha creduto ».

Ho ricostruito la volontà dell'onorevole Assante attraverso quanto appariva dal testo legislativo; il collega ha riletto gli articoli 5 e 6 ma ha dimenticato l'articolo 12 della sua proposta di legge, ove si legge fra l'altro: « I decreti in originale saranno allegati al registro ». Questo registro è evidentemente pubblico; quindi dal combinato disposto degli articoli 5, 6 e 12 della proposta di legge Assante deriva ineluttabilmente quella interpretazione che è stata respinta dalla Corte costituzionale, ed esige la preventiva comunicazione al difensore e la possibilità da parte del difensore di acquisire elementi atti ad accertare l'esistenza della intercettazione in corso. Quindi si ripropone il problema già risolto negativamente dalla Corte costituzionale.

Sono stato particolarmente lieto di sentire questa mattina che questa non è la volontà dell'onorevole Assante; ma la volontà del proponente è ininfluente ai fini della interpretazione della norma legislativa. Comunque il discorso è in misura notevole accademico; serve solo a precisare come non vi sia stato disinteresse di fronte ad una proposta di legge proveniente da un determinato settore di questo Parlamento.

L'elemento essenziale della replica è invece la valutazione delle modifiche che dovremo apportare al testo trasmesso dal Senato; a questo proposito, se ho ben interpretato quanto l'onorevole Assante ha affermato, posso constatare sostanziali convergenze di impostazione rispetto alle critiche che avevo ritenuto di avanzare. Ho quindi l'impressione che potremo procedere con facilità al miglioramento del provvedimento, tenendo conto sia delle osservazioni emerse in sede di discussione sulle linee generali, sia di quanto sarà più specificamente definito attraverso l'esame dei singoli articoli. L'onorevole Felisetti ha preannunciato la presentazione di emendamenti sui quali potremo trovare un accordo; lo stesso discorso vale per le proposte di modifica avanzate dall'onorevole Assante.

Resta un ultimo argomento: la considerazione svolta dall'onorevole Speranza. Sono perfettamente d'accordo con la sua affermazione che il presente provvedimento non accetta alcuni princìpi accolti da una parte della dottrina; le premesse che egli ha posto giustificano, se condivise, le sue conclusioni. Ho però già chiarito che sono proprio le premesse che appaiono inaccettabili; la dottrina prevalente le respinge e la Corte costituzionale le ha considerate incompatibili con la Carta fondamentale della nostra Repubblica; se seguiamo la strada indicataci dalla Corte costituzionale non possiamo ac-

cettare quindi la impostazione dell'onorevole Speranza.

Concludo invitando i colleghi che intendono presentare degli emendamenti a formularli dopo attenta meditazione, affinché si possa effettivamente migliorare il testo varato dal Senato.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia.* Il progetto di legge approvato dal Senato affronta e risolve, in modo per molti versi soddisfacente, un problema che ha suscitato in questi ultimi tempi l'allarmato interesse dell'opinione pubblica e che ha perciò sollecitato un intervento deciso della classe politica, che servisse a rimuovere gli inconvenienti e a colmare le lacune che caratterizzano, nella materia, la vigente legislazione.

Nella sua lucida, esauriente relazione lo onorevole Castelli ha messo in evidenza i punti più significativi della nuova disciplina, sottolineando tra l'altro come essa rappresenti l'attuazione del disegno della Costituzione di dare adeguata protezione alla libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione.

Esattamente l'onorevole Castelli ha rilevato che la Costituzione, se non appronta tutela giuridica ad un generale « diritto di riservatezza », assicura tuttavia una congrua difesa alla vita privata nelle sue esternazioni più significative. Ma proprio perché l'interesse tutelato è quello della vita privata, non sembra davvero sostenibile l'opinione di chi afferma che la nuova legge, accentuando con l'articolo 1 le difese del singolo contro le arbitrarie interferenze nella sfera della sua riservatezza, finirebbe col mettere a grave rischio la libertà di stampa e in genere il diritto di informazione.

In effetti, la vita privata e quella pubblica, per quanto riguarda i diritti dell'informazione, hanno esigenze diverse e costituiscono materia di distinte situazioni soggettive, con una separata tutela giuridica. Nessuno può mettere in dubbio che esistono specifici diritti di informazione e di cronaca che debbono avere la massima estensione possibile data la necessità, in un regime democratico, che tutto avvenga alla luce del sole e che tutti siano informati sulla vita di ogni giorno. Ma è del pari innegabile che un simile diritto trova un limite, direi naturale, prima ancora che giuridico, in quelle zone della vita privata che non possono essere oggetto di informazione sociale, appunto perché riguardano quei fatti o quegli avvenimenti che i singoli non intendono far conoscere, ma che anzi desiderano sottrarre agli sguardi indiscreti del pubblico e che, in sostanza, possono essere tutti ricondotti al concetto di intimità personale e familiare.

Non esiste, io credo, nessuna democrazia che non attui un giusto contemperamento delle due accennate esigenze ed anzi, quanto più forte e stabile è la democrazia, tanto più incisiva ed estesa è la tutela che essa garantisce alla riservatezza privata, come è dimostrato dall'esempio di molti paesi dell'Europa occidentale. È naturale perciò che anche il nostro paese si preoccupi di rivedere la sua legislazione in materia di difesa della vita privata, così da adeguarla ai progressi della tecnica e alle esigenze avvertite dalla coscienza comune.

Un tempo, quando non esistevano o erano poco diffusi i mezzi di comunicazione di massa, erano anche minori gli incentivi a ricercare nelle vicende e nell'attività della vita dei privati cittadini fatti ed immagini da offrire alla curiosità del pubblico, e d'altra parte mancavano o non erano molto diffusi gli strumenti tecnici, con cui oggi è possibile attentare alle manifestazioni riservate della vita del libero cittadino. Si capisce perciò come, ai fini di un'efficace difesa del diritto al riserbo, si sia ritenuta non più sufficiente la norma penale che punisce la violazione di domicilio e cioè l'arbitraria introduzione di una persona nella dimora altrui. Oggi, una tecnica sempre più perfezionata fornisce i mezzi con cui fissare le sembianze, la voce, le vicende, in una parola i segreti del singolo, anche senza introdursi nella sua dimora, anche senza usargli violenza, anche senza lasciare tracce. Correlativamente, diventa sempre più sfrenata e senza remore morali la caccia ad ogni forma di notizia, anche se relativa alle più riposte vicende personali dei singoli, e di ciò si accende e si alimenta la futile curiosità del pubblico.

L'articolo 614 del codice penale, che punisce la violazione di domicilio, si è così trasformato in uno strumento antiquato, incapace di colpire molte forme di interferenza nella vita privata, e forse proprio le più pericolose. Di qui la necessità, già attuata da altre legislazioni (come ad esempio quella svizzera e quella svedese) di creare una nuova fattispecie idonea allo scopo.

L'articolo 1 del progetto di legge n. 2428, pertanto, configura un reato che consente di punire tutte le eventuali interferenze arbitrarie che possono realizzarsi nella vita privata

altrui entro la sfera del domicilio. Con questa previsione non si attenta, contrariamente a quanto si è detto, al principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, appunto perché la norma si limita a proteggere un altro diritto costituzionalmente garantito, qual è quello del rispetto della vita privata. D'altra parte, la norma si riferisce a notizie o immagini acquisite indebitamente, sottolineando così come sia necessario che l'interferenza non trovi giustificazione in interessi pubblici prevalenti sull'interesse al rispetto della vita privata.

Accanto a questa tutela più incisiva dell'interesse primario della riservatezza, il progetto di legge approvato dal Senato tende anche a realizzare una disciplina processuale delle intercettazioni telefoniche più efficace e insieme più conforme alle indicazioni e ai suggerimenti contenuti nella sentenza della Corte costituzionale che si occupò del problema. In questo quadro, un punto essenziale è rappresentato dalla necessità che le intercettazioni siano in pratica eseguite in modo tale che l'autorità giudiziaria sia messa in condizione di controllare anche di fatto – come disse la Corte costituzionale nella sentenza n. 34 del 1973 – « che si proceda alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti dell'autorizzazione ».

A questo fine, l'articolo 4 del progetto di legge n. 2428 detta una serie di prescrizioni relative alle modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione e stabilisce in particolare che il controllo sia effettuato esclusivamente in un ufficio o impianto telefonico di pubblico servizio.

Si è fatto rilevare al riguardo che la norma citata comprometterebbe la funzionalità delle operazioni, in quanto la maggior parte delle centrali telefoniche non sono idonee per le intercettazioni e che comunque sarebbe messa in pericolo la segretezza del controllo per la necessità della presenza – per tutta la sua durata – di personale specializzato. Non si può negare che si tratti di inconvenienti particolarmente gravi e perciò non possono esservi ostacoli ad un mutamento della formula legislativa, che provveda ad ovviarvi, attraverso la previsione di un nuovo sistema di esecuzione delle intercettazioni. L'importante è che si eviti la possibilità di compiere le operazioni in qualsiasi luogo e che si realizzi invece un valido strumento per consentire al magistrato un continuo e costante controllo sulla regolarità del servizio.

In questa prospettiva, appare pienamente accettabile la formula, suggerita dalla Commissione trasporti, di consentire al magistrato di disporre le intercettazioni presso gli uffici di procura, ove non ritenga idonei allo scopo gli uffici e gli impianti telefonici di pubblico servizio, così come potrebbe adottarsi la formula secondo cui le intercettazioni debbono essere eseguite presso uffici o impianti telefonici di pubblico servizio, « salva diversa disposizione del magistrato ».

L'altro punto, particolarmente significativo, della nuova disciplina è costituito dall'ultimo capoverso del nuovo articolo 226-*bis* del codice di procedura penale, secondo cui non si può tenere conto, a pena di nullità assoluta, delle intercettazioni telefoniche eseguite in difformità delle prescrizioni stabilite dalla legge.

Qui bisogna intendersi. La norma, contrariamente a quanto può sembrare, non costituisce una novità, né realizza l'introduzione nell'ordinamento di una regola surrettizia, estranea alla sua logica. Essa al contrario rappresenta la puntuale attuazione di un principio già implicito nell'articolo 15 della Costituzione e che si esprime nella necessità – come ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 34 del 1973 – che a carico dell'interessato non debbono valere, « come indizi o come prove, intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente senza previa, motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria ». Di fronte a questa puntuale, rigorosa enunciazione, non era possibile che la legge non provvedesse a tradurre il principio costituzionale in una norma specifica, che servisse, oltre tutto, a risolvere, in sede legislativa, una dibattuta controversia dottrinale ed anche a dirimere eventuali conflitti giurisprudenziali. Naturalmente, una norma del genere comporta anche la necessità di prevedere gli opportuni congegni perché ne sia effettivamente garantita l'osservanza da parte del giudice.

È fuori discussione che la regola accennata basta ad impedire che il giudice possa utilizzare in sentenza gli elementi tratti da intercettazioni abusive e quindi nulle, ma è innegabile che il giudice, se venga a conoscenza dei verbali con le intercettazioni eseguite in difformità delle prescrizioni legislative, potrebbe trarne ugualmente ragione di convincimento, così da farsene occultamente condizionare nella decisione, anche se poi gli sarebbe vietato indicare la prova nulla nella motivazione della sentenza.

Ha quindi ragione l'onorevole Castelli quando si preoccupa di suggerire un meccanismo che, attraverso lo stralcio o magari la

distruzione dei verbali delle intercettazioni nulle, serva effettivamente a garantire che gli elementi di prova da essi desumibili non siano in alcun modo utilizzati dal giudice per la formazione del suo convincimento.

Con questi e con altri miglioramenti, che potranno essere suggeriti dagli onorevoli commissari, il provvedimento in discussione potrà costituire un notevole passo avanti sulla via di un efficace ammodernamento delle nostre strutture giuridiche, un fattore di civiltà, un valido contributo del Parlamento alla soluzione di un problema vivamente sentito dall'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO